


**COMUNE DI CARAPELLE**

**(Provincia di Foggia)**

***Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica***

ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i.



***PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G.***

***del Comune di Carapelle***

**Soggetto Proponente:** COMUNE di CARAPELLE (FG)

**Autorità Procedente:** COMUNE di CARAPELLE (FG)

**Autorità Competente:** Regione Puglia - Settore Ecologia – Ufficio VIA/VAS

**Responsabile del Procedimento di Verifica - Uff. Tec. del Comune di Carapelle**  
Arch. Giovanni Passiante

**Progettista del Piano Urbanistico Esecutivo**

Ing. Michele Ciotti

## Indice

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Premessa   | 4  |
| 2   | RIFERIMENTI NORMATIVI.....   | 5  |
| 2.1 | Quadro di riferimento normativo comunitario: la Direttiva 2001/42/CE.....  | 5  |
| 2.2 | Il Decreto legislativo 152/2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE, recante “norme in materia ambientale” ..... | 6  |
| 2.3 | La normativa di livello regionale.....   | 7  |
| 2.4 | Inquadramento della procedura .....  | 8  |
| 2.5 | Metodologia valutativa adottata nella stesura del rapporto preliminare.....  | 9  |
| 3   | Identificazione delle Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione.....             | 11 |
| 3.1 | Elenco dei soggetti competenti chiamati alla consultazione.....  | 11 |
| 4   | Descrizione degli Obiettivi, strategie ed azioni del Piano.....  | 13 |
| 4.1 | La pianificazione comunale attuale .....   | 13 |
| 4.2 | Descrizione della proposta di Adeguamento degli Indici Urbanistici delle Zone D1 e D4 del Comune di Carapelle 15       |    |
| 4.3 | Lo stato di fatto- Inquadramento territoriale.....   | 20 |
| 5   | Interferenza con i piani sovraordinati - Analisi della coerenza esterna.....   | 24 |
| 5.1 | Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) .....  | 25 |
| 5.2 | Il Piano Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/p) .....  | 27 |
| 5.3 | Il Piano stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) .....   | 29 |
| 5.4 | Il Piano di Tutela delle Acque (PTA).....  | 31 |
| 5.5 | Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) .....   | 34 |
| 5.6 | Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).....   | 35 |
| 5.7 | Il Piani di Gestione della Rete Natura 2000 .....  | 37 |
| 5.8 | Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia .....  | 39 |
| 6   | Descrizione presumibile degli impatti potenziali del Piano.....  | 42 |
| 6.1 | Analisi e Quadro analitico degli effetti .....   | 42 |
| 6.2 | Criteri per la verifica di assoggettabilità del piano - Punti di cui all'Allegato II, punto 1, del D.Lgs. 152/06 ..... | 45 |
| 6.3 | Criteri per la verifica di assoggettabilità del piano - Punti di cui all'Allegato II, punto 2, del D.Lgs. 152/06 ..... | 46 |
| 7   | CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....  | 47 |

## Indice delle Figure

|   |  |
|---|--|
| FIGURA 1 INTERAZIONE DEL PIANO CON IL P.P.T.R.                            | <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| FIGURA 2: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PUTT/P.                            | <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| FIGURA 3: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PAI                                | <b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b> |
| FIGURA 4: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTA                                | 33   |
| FIGURA 5: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PIANI DI GESTIONE RETE NATURA 2000 | 38   |
| FIGURA 6: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTCP                               | 40   |
| FIGURA 7: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTCP                               | 41   |

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), costituisce il riferimento normativo di riferimento demandando, inoltre, alle regioni la specifica regolamentazione della materia. La Regione Puglia definisce e puntualizza attraverso il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG, D.G.R. deliberazione n. 1328 del 03 agosto 2007) le modalità di attuazione della procedura di VAS alla materia dell'elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Il Decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Nel caso in esame, l'Autorità Procedente è l'Ufficio Tecnico del Comune di Carapelle (FG) mentre l'Autorità Competente è l'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia.

Il presente documento costituisce Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 4/2008 ai fini della Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ed ha la finalità di fornire all'Autorità Competente le informazioni necessarie per consentire una valutazione attendibile dei possibili effetti delle trasformazioni previste nel Piano, in modo da permettere la decisione migliore sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale e, indirettamente, sotto l'aspetto economico e sociale. Il documento tiene conto dei criteri per la verifica di piani e programmi di cui all'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., richiamati dall'art. 8 della L.R. n. 44 del 14-12-2012 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013.

La verifica di assoggettabilità viene svolta dall'Autorità Competente, *"..sulla base degli elementi di cui all'allegato I della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati", verificando se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni della presente legge, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate"* (Art 2 – punto i della L.R. 44/2012).

L'Autorità Competente conclude la procedura con *" ..il provvedimento obbligatorio e vincolante ..... che conclude la verifica di assoggettabilità"* (Art 2 – punto j della L.R. 44/2012).

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

---

Viene di seguito fornito il quadro normativo e procedurale di riferimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica oltre che la proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle.

E' delineata, inoltre, la procedura valutativa adottata per l'individuazione e l'analisi dei principali effetti ambientali potenziali riconducibili ai contenuti della proposta in oggetto.

### **Quadro di riferimento Europeo**

- Dir. 2001/42/CE – Allegato II;
- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE;
- D. Lgs 152/2006 – Allegato I;
- D. Lgs 4/2008 – Allegato VI;
- D. Lgs. 128/2010.

### **Nazionale**

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

### **Regionale**

- LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" (pubblicata nel BURP n.183 del 18 dicembre 2012).
- REG.REG 09/10/2013 n.18. Pubblicato nel B.U. Puglia 15 ottobre 2013, n. 134. Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali. Modificato dal REG.REG.08/06/2015, n. 16.

### **2.1 Quadro di riferimento normativo comunitario: la Direttiva 2001/42/CE**

---

La Valutazione ambientale strategica (VAS), è una procedura introdotta dalla Direttiva 2001/42/CEE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La Direttiva 2001/42/CEE definisce la VAS come: "un processo sistematico per la valutazione delle conseguenze ambientali di politiche, piani, programmi o proposte a garanzia del fatto che l'elemento ambientale venga considerato al pari di quelli economico e sociale già dall'inizio del processo decisionale". La procedura di Valutazione ambientale strategica rappresenta in questo senso un percorso di conoscenza approfondita dei contesti locali, che indaga gli elementi qualificanti e/o dequalificanti di un luogo, considerandone anche le peculiarità connotative.

La procedura prevede attività analitiche svolte su tutte le componenti ambientali, al fine di assicurare un'attività di pianificazione e scelte di sviluppo coerenti con gli obiettivi di conservazione e tutela delle risorse territoriali: la valutazione interviene nella formazione, nella selezione e nella definizione delle alternative di programma e piano, con l'obiettivo di ridurre le pressioni ambientali.

E' pertanto un processo continuo di tipo "circolare", sviluppato lungo tutto il ciclo di vita del piano o programma, che vede il suo campo applicativo a partire dall'individuazione degli obiettivi strategici fino alla definizione delle singole azioni costitutive del piano o programma, oltre al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del piano o programma, alla valutazione degli esiti del piano e alla sua eventuale revisione e/o aggiornamento. Il suo carattere strategico è evidenziato dal fatto che viene effettuata sia durante la fase preliminare della redazione del piano o programma, sia prima della sua adozione, e il suo punto di forza è rappresentato dal fatto di essere una procedura che segue le fasi al contempo di adozione, approvazione, attuazione dei piani e programmi, constando dei tre momenti di sintesi valutativa: ex ante, in itinere, ex post.

La potenzialità, offerta dalla valutazione in più momenti, permette alla VAS d'intervenire in corso d'opera nella redazione dei piani favorendo la revisione degli orientamenti e delle decisioni che mostrano incongruità con il principio dello sviluppo sostenibile; in sintesi:

- la valutazione ex ante comporta la descrizione quantitativa dello stato ambientale in base agli obiettivi del piano o programma e alle azioni attivabili per il loro conseguimento;
- la valutazione in itinere comporta l'analisi delle prime risultanze;
- la valutazione ex post comporta l'analisi di efficacia ed efficienza delle assunzioni per mitigare e/o compensare gli impatti, oltre a monitorare poi l'implementazione delle azioni.

Con "Valutazione Ambientale Strategica" pertanto, si intende quell'attività che prevede la costruzione di un quadro di conoscenza quali - quantitativa dello stato e delle pressioni incidenti su uno spazio dato, per poi dedurre un giudizio da cui muovere nella stima dei possibili effetti legati all'introduzione di piani e programmi. La Direttiva afferma che la "dimensione ambientale" deve rappresentare un fattore costitutivo della progettazione, sviluppo e gestione del territorio e di tutti i settori dell'economia e della vita pubblica che vanno ad alterare e comunque modificare l'originaria configurazione ambientale.

La VAS allora diventa uno strumento di garanzia per una nuova generazione di piani e programmi che prendono forma a partire dall'integrazione dello sviluppo durevole e sostenibile nel processo di formazione del piano stesso, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tra gli obblighi sono inseriti: la redazione del Rapporto Ambientale come documento delle conoscenze sul sistema ambientale, desunte dalle tecniche analitiche adottate e dal livello di dettaglio del piano.

## ***2.2 Il Decreto legislativo 152/2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE, recante "norme in materia ambientale"***

---

In riferimento al livello nazionale, l'Italia ha recepito la citata direttiva, con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (anche detto "Codice dell'Ambiente"), successivamente modificato con diversi decreti correttivi ed in particolare, per ciò che riguarda proprio il campo di applicazione delle valutazioni ambientali, con il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che in particolare all'art.35 Disposizioni transitorie e finali prevede che "Le procedure di VAS ... avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

Il D. Lgs. 152/2006, che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua "Parte II" l'attuale "Legge Quadro" sulla procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e sulla procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, la procedura per la valutazione dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, il nuovo D. Lgs. recepisce la Direttiva 2001/42/CE (introducendo così per la prima volta sul territorio nazionale la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica) il cui termine di recepimento previsto è scaduto il 21 Luglio del 2004.

Nella parte II del D. Lgs. 152/2006 fra le definizioni, art. 5, la normativa indica il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS: “l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”.

Per Piani e Programmi intende “tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell’approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l’approvazione”.

L’ambito di applicazione è riportato al Capo I, Disposizioni comuni in materia VAS, Articolo 7:

1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4.
4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:

a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:

- concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale in base alla normativa vigente;

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

3. Sono altresì sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la Valutazione Ambientale Strategica.

4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.

### **2.3 La normativa di livello regionale**

---

Per quanto riguarda il livello regionale rilevano i seguenti riferimenti:

- D.G.R. del 13 giugno 2008, n. 981 Circolare n. 1/2008 – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152.

- LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” (pubblicata nel BURP n.183 del 18 dicembre 2012).
- REG.REG 09/10/2013 n.18. Pubblicato nel B.U. Puglia 15 ottobre 2013, n. 134. Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali. Modificato dal REG.REG.08/06/2015, n. 16.

## **2.4 Inquadramento della procedura**

---

Con riferimento alla L.R. 44/12, l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) dispiega con estrema chiarezza il procedimento a cui la presente della proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle sarà sottoposta.

Per comodità si riporta quasi integralmente il testo di detto importante articolo :

### **L'AUTORITA' PROCEDENTE (il Comune di Carapelle)**

1. (...) *formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:*
  - a) *il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;*
  - b) *copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);*
  - c) *elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;*
  - d) *proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;*
  - e) *i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.>>*

### **L'AUTORITA' COMPETENTE (Regione – Ufficio V.A.S.)**

2. (...) *individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'autorità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.*
3. *L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori*



elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e, tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla V.A.S. di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla V.A.S. e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

7. (omissis) >>

Qualora l'esito della verifica di assoggettabilità fosse positivo, si dovrà procedere alla realizzazione di una Valutazione Ambientale Strategica a tutti gli effetti.

## **2.5 Metodologia valutativa adottata nella stesura del rapporto preliminare**

---

La stesura del Rapporto preliminare è finalizzata a descrivere la metodologia di Valutazione Ambientale Strategica da utilizzare; esso definisce, in particolare, le autorità con competenze ambientali coinvolte, i metodi da utilizzare per promuovere e regolare la partecipazione pubblica, l'ambito di influenza del piano (effetti ristretti e di area vasta), la metodologia di valutazione adottata, i presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, l'analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e la definizione degli indicatori da utilizzare.

Si tratta di indicazioni preliminari al vero e proprio processo di valutazione ambientale, il cui scopo è consentire la condivisione con le Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.). Le A.C.A. da coinvolgere nel percorso di valutazione debbono infatti potere disporre di indicazioni utili a comprendere livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

Il Rapporto preliminare deve dunque rendere chiari :

- a) Obiettivi strategici generali di sostenibilità,
- b) Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale,
- c) Definizione Autorità con Competenze ambientali (A.C.A.) e pubblico coinvolti e modalità di consultazione,
- d) Analisi preliminare di contesto,
- e) Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità,
- f) Presumibili impatti del Piano,
- g) Descrizione del metodo di valutazione.

La metodologia sviluppata per la valutazione ambientale preliminare e per l'analisi di compatibilità in rapporto alla gerarchia di piani ed agli obiettivi di sostenibilità della proposta di proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle del Comune di Carapelle si articola in tre fasi distinte, così definite:

*FASE 1. Individuazione delle criticità e sensibilità ambientali*

Il momento iniziale della valutazione ambientale muove dalla ricostruzione dello stato di fatto dei luoghi, componenti e processi ambientali e di natura antropica che possono essere potenzialmente influenzati.

L'inquadramento ambientale, cioè gli aspetti di contesto territoriale più legati alla matrice ambientale che a quelle sociale, economica ed infrastrutturale, ha l'obiettivo di evidenziare potenzialità, criticità, sensibilità e/o vincoli che debbano essere esplicitamente presi in considerazione ed affrontati. Il suo grado di approfondimento disciplinare è funzione della natura del piano, della disponibilità di informazioni pubbliche validate e reperibili, e del processo partecipativo con i Soggetti Istituzionali che hanno competenze in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Necessariamente non tutti i settori o comparti ambientali debbono essere indagati e descritti, ma lo spettro di analisi può essere ristretto a quelli che sono, in modo ragionevole, direttamente e/o indirettamente coinvolti sia negli obiettivi di tipo "ambientale" che da quelli di tipo trasversale. In questo senso la fase di analisi del contesto parte da una valutazione di coerenza interna verso criteri di sostenibilità.

Il presente Rapporto Preliminare ha mosso la caratterizzazione ambientale attraverso gli elementi di criticità (se presenti) o di sensibilità per come identificati attraverso gli elaborati degli strumenti territoriali sovraordinati.

*FASE 2. Analisi di coerenza*

Per coerenza e compatibilità del piano si intende la comparazione della struttura degli obiettivi e delle azioni rispetto a criteri, linee politiche e vincoli che esprimono valori assodati, di riferimento e legati a strumenti di valenza sovraordinata.

In particolare si è provveduto ad individuare eventuali interferenze/interazioni fra la vincolistica e gli strumenti di tutela espressi nei diversi piani e le previsioni del Piano.

*Valutazione qualitativa degli effetti potenziali*

L'esercizio di previsione degli effetti ambientali è complesso, specie quando esercitato a livello di piani urbanistici. In questa fase viene effettuata un'analisi qualitativa dei possibili effetti, positivi o negativi, che le azioni del Piano potrebbero avere rispetto agli obiettivi ambientali in relazione al disposto dell'Allegato I, del D.Lgs. 4/2008. Devono essere presi in considerazione, oltre agli effetti diretti, anche quelli indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei.

Viene di seguito proposto l'elenco delle Autorità con Competenze Ambientali (ACA) che si ritiene prioritario consultare, che possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione della proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle .

In particolare si ritiene necessario attivare i seguenti canali di cooperazione inter-istituzionale:

- Comunicazione e scambio di documentazione attraverso posta elettronica, preferenzialmente su indirizzi di posta elettronica certificata;
- Condivisione della documentazione attraverso un'apposita pagina web dedicata sul sito del Comune di Carapelle, mediante accesso pubblico;
- Convocazione di una conferenza di verifica quale tavolo tecnico per il confronto sulle necessità scaturite dalla valutazione ambientale della proposta di piano e delle varianti puntuali al PRG;
- Pubblicazione degli esiti della procedura di assoggettabilità.

#### 3.1 *Elenco dei soggetti competenti chiamati alla consultazione*

---

##### **REGIONE PUGLIA**

- Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione paesaggistica e Ufficio parchi e tutela della biodiversità)
  - servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Urbanistica
  - serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Agricoltura
  - servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Lavori Pubblici
  - servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
- Servizio pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità
  - mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Risorse Idriche
  - servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche
  - serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Attività Economiche Consumatori
  - servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

##### **ALTRI ENTI**

- Provincia di Foggia Settore Ecologia ed Ambiente
  - protocollo@cert.provincia.foggia.it
- Autorità di Bacino della Puglia
  - segreteria@pec.adb.puglia.it
- ARPA Puglia
  - dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Autorità idrica pugliese
  - segreteria@pec.aip.gov.it
- AQP
  - acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
- ASL Foggia
  - aslfg@mailcert.aslfg.it

L'elenco potrà essere integrato con altre, Associazioni, Enti, Organizzazioni, Ordini ed Istituzioni, Associazioni di cittadini ed altre Autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 al processo di VAS.



La proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle si inserisce all'interno di uno scenario strategico di promozione, programmazione e sviluppo del territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi di pianificazione, alla luce degli interventi di programmazione dell'Amministrazione Comunale che necessitano di una utilizzazione coerente con la pianificazione vigente.

La presente proposta interessa una parte di territorio, a sud ovest del centro abitato di Carapelle, estesa su una superficie territoriale pari a circa 87.381,00 mq per la Zona D1.

Il presente progetto si riferisce a 2 distinte aree in parte già lottizzate ed edificate; ora è intenzione della proprietà di fonderle in un'unica area rimodulando i terreni da cedere al comune, ubicandoli in modo più funzionale alle nuove esigenze, **non** apportando variazioni né al perimetro delle zone territoriali omogenee né alle relative destinazioni d'uso ammesse e **non** determinando una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

#### **Obiettivi del Piano:**

- favorire ancora di più il consolidamento delle imprese attualmente insediate e lo sviluppo di nuove iniziative all'interno di aree che risultano già dotate delle opere infrastrutturali, perseguendo peraltro un miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale sia in relazione al contesto "naturale" che in rapporto con le altre attività insediate nel territorio comunale;
- favorire il completamento e la piena operatività degli ambiti a carattere artigianale individuati dai PRG vigenti consentendo anche destinazioni d'uso differenti da quelle strettamente produttive ma comunque ritenute compatibili con l'attività produttiva legata all'agricoltura;
- incentivare all'interno delle zone a carattere produttivo l'uso di energie derivanti da fonti rinnovabili ed un maggiore contenimento dei consumi energetici favorendo l'impiego di tecniche costruttive innovative come l'utilizzo di "tetti verdi" ecc.;
- Riconoscere tutte le aree produttive esistenti sul territorio e programmare la possibilità di ampliamento delle attività già insediate.
- Creare le condizioni per il migliore utilizzo della Zona industriale comunale già attuata consentendo le possibilità di ampliamento che si rendessero necessarie per gli insediamenti esistenti
- Favorire un equilibrato sviluppo degli insediamenti produttivi, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale che punti al recupero e riutilizzo delle aree degradate e dismesse;
- incentivare il processo di recupero e riutilizzo di fabbricati esistenti all'interno della zona industriale che risultano inutilizzati o dismessi, consentendo inoltre alle industrie / attività insediate la possibilità di migliorare il proprio assetto organizzativo all'interno del lotto di pertinenza.

#### **4.1 La pianificazione comunale attuale**

---

Il Comune di Carapelle è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale N.4099 del 27/09/95, adottato con Delibere di C.C. n° 82 del 11/06/87 e n° 88 del 13/08/87.

Ai fini delle diverse utilizzazioni, il territorio comunale è stato organizzato nel rispetto del D.I. n° 1444/69 individuando le seguenti zone territoriali omogenee (PRG Carapelle art 40 – suddivisione del territorio comunale in zone omogenee):

|                |  |
|----------------|--|
| Zona A         | zona edificata di interesse storico ambientale   |
| Zona B         | zona edificata e/o di completamento  |
| Zona C1        | zona residenziale di espansione urbana intensiva   |
| Zona C2        | zona residenziale di espansione urbana estensiva   |
| Zona C3        | zona residenziale di espansione urbana estensiva   |
| Zona C4        | zona residenziale di espansione urbana intensiva   |
| Zona C5        | zona residenziale di espansione urbana semintensiva  |
| Zona C6        | zona residenziale di espansione urbana semintensiva  |
| Zona C7        | zona residenziale di espansione urbana semintensiva  |
| <b>Zona D1</b> | <b>zona per attività produttive connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli e per impianti produttivi di tipo artigianale</b>                       |
| <b>Zona D4</b> | <b>zona per attività produttive connesse alla raccolta e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e per impianti produttivi di tipo artigianale.</b> |

Di seguito di riporta uno **Stralcio delle N.T.A del Comune di Carapelle** in riferimento al titolo IV "Caratteristiche del Piano Regolatore Generale", Capo I- Zonizzazione.

Art. 45

Zona D1 - Zona per attività produttive connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli

In tale area esistono impianti industriali realizzati precedentemente all'adozione del P.R.G., oltre ad aree tuttora libere.

E' obbligatorio per tale zona il progetto di intervento preventivo di iniziativa pubblica e/o privata (S.U.E.). Tale S.U.E. dovrà riguardare una superficie minima pari a mq 20.000.

- Iff : 0,8 mc/mq;
- superficie minima del lotto: mq 2.000;
- Q : 1/3;
- H<sub>max</sub> : ml 10,00;
- rapporto massimo tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici: 10% della superficie del lotto (art. 5 del D.I. 2/4/68, n° 1444).

**4.2 Descrizione della proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle**

La presente proposta di Lottizzazione in Zona D1 del Comune di Carapelle persegue l'obiettivo di fondere 2 distinte aree in parte già lottizzate ed edificate in un'unica area rimodulando i terreni da cedere al comune, ubicandoli in modo più funzionale alle nuove esigenze, non apportando variazioni né al perimetro delle zone territoriali omogenee né alle relative destinazioni d'uso ammesse e non determinando una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Come già sopra specificato non si propongono variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee né alle relative destinazioni d'uso ammesse né diminuzioni delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.


**AREA 1**



Il Sig. Matteo Sgarro, è proprietario dei terreni siti nel comune di Carapelle, individuati ai mappali **nn. 2972-3009** (area edificabile), **nn.2975** (2.100mq) e **2973** (905mq) (area ceduta al Comune) del foglio n.6 del NCT, ricadenti in zona "D1" del vigente PRG. Sull'area sopra citata, avente superficie totale pari a **33.049 mq**, insisteva un fabbricato destinato alla prima lavorazione di prodotti agricoli, realizzato con licenze edilizie n. 27, prot.n.2981 del 18/10/1975, e n. 29 prot.n.1862 del 27/05/1978, rilasciate dal Comune di Carapelle e relativo successivo ampliamento assentito con Permesso di Costruire n. 03 del 02/03/2009. Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2014 l'area è stata resa edificabile ed è stato approvato lo schema di convenzione per la cessione delle aree e la realizzazione delle urbanizzazioni primarie.

Successivamente è stato realizzato l'ampliamento dei fabbricati suddetti, sono state realizzate le opere di urbanizzazione e cedute le relative aree (3.005,00 mq).

## AREA 2

In seguito a sopraggiunte necessità imprenditoriali, il Sig. Matteo Sgarro oggi intende ampliare l'AREA 1 (i fabbricati e le aree di pertinenza) in una zona contigua all'area suddetta, situata nel Comune censuario e amministrativo di Carapelle (provincia di Foggia), individuata ai mappali nn. 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2681, 2682, 2685, 2688, 2689, 2690, 82, 2991, 3033, 2993, 2378, 1420, 2684, 2687, 2695, 2694, 2683, 2686 del foglio n.6 del NCT, già in parte lottizzate (convenzione urbanistica del 17/03/2010 Rep. 1533, registrata a Cerignola (FG) il 31/03/2010 al n.43/1 e trascritta a Foggia il 23/03/2010 al n.6434 R.G. – N.4445 R.P., regolante i rapporti tra il Comune e la ditta lottizzante). Le aree cedute con tale lottizzazione non sono ancora state urbanizzate.



-  Area 1      St 54 332,00 mq    in parte già lottizzata (Convenzione urbanistica del 17/03/2010 Rep. 1533)
-  Area 2      St 33.049,00 mq    Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/05/2014

## AREA 2

| <u>Ubicazione</u> | <u>Foglio</u> | <u>Particella</u> | <u>Mq in D1</u> |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| CARAPELLE (FG)    | 6             | 2667              | <u>818</u>      |
| CARAPELLE (FG)    | 6             | 2668              | <u>2036</u>     |
| CARAPELLE (FG)    | 6             | 2669              | <u>2419</u>     |



|                |   |              |  |              |
|----------------|---|--------------|--|--------------|
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2670         |  | <u>2253</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2671         |  | <u>2234</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2672         |  | <u>1321</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2673         |  | <u>210</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2674         |  | <u>1531</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2675         |  | <u>272</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2676         |  | <u>201</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2677         |  | <u>84</u>    |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2678         |  | <u>619</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2679         |  | <u>3612</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2681         |  | <u>870</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2682         |  | <u>939</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2685         |  | <u>130</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2688         |  | <u>75</u>    |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2689         |  | <u>230</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2690         |  | <u>3379</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 82 (parte)   |  | <u>315</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2991         |  | <u>2337</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 3033         |  | <u>1961</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2993         |  | <u>737</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2378         |  | <u>561</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 1420 (parte) |  | <u>10348</u> |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2684         |  | <u>2166</u>  |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2687         |  | <u>172</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2695         |  | <u>129</u>   |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2694         |  | <u>15</u>    |
| CARAPELLE (FG) | 6 | 2683         |  | <u>2199</u>  |
| CARPELLE (FG)  | 6 | 2686         |  | <u>186</u>   |

**TOTALE aree di proprietà in zona**

**D1**

**44.359,00mq**

CARPELLE (FG) 6 2666 4406

CARPELLE (FG) 6 2680 5439

CARPELLE (FG) 6 2693 128

**TOTALE aree già cedute al**

**9.973,00mq**

**Comune**

**TOTALE area 2**

**5.4332,00mq**

## Stato di progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un unico lotto che deve tenere presente le aree da cedere ed il volume già costruito.

L'estensione complessiva del Piano (St) sarà di **mq 87.381,00** (tav. 5), con **7.950,00 mq** destinati a verde pubblico e parcheggi da cedere al Comune, ed una superficie fondiaria pari a (Sf) **79.431,00 mq**. Le aree per le attrezzature di interesse comune rappresentano più del 10% (minimo imposto dall'art.5 del D.I. n.1444 del 2/4/68) degli spazi per insediamenti.

**Il progetto prevede la una nuova progettazione delle aree a standard: prevede perciò la monetizzazione delle aree da acquisire, e l'individuazione delle aree da cedere al comune dell'Area 2 e dell'Area 1 (di cui la zonizzazione del presente progetto ne rappresenta l'ampliamento).**

L'area che sarà monetizzata e acquisita dalla Committenza sarà di 12.073,00mq (costituiti dalle particelle 2666,2680,2693 e 2695).

L'edificazione all'interno di tale zona avverrà a mezzo di "Permesso di Costruire" o "D.I.A." a seconda dei casi, nel rispetto delle norme delle N.T.A.

La tav. n. 8 mostra come si articolerà l'intera area mettendo in evidenza le urbanizzazioni. Le tavv.9 mostrano il particolare dell'area a parcheggio da cedere al Comune.

L'ingombro dei manufatti edilizi da realizzare riportato nella tav. n. 10 è solo indicativo.

Pertanto, in sede di progettazione esecutiva, non é richiesto il rigoroso rispetto della sagoma indicata nel planovolumetrico e nelle tavole suddette, e gli edifici potranno essere liberamente articolati in relazione alle necessità funzionali dell'insediamento, purché non eccedano la sagoma limite prefigurata nella Tavola "Uso del suolo" e rispetti gli indici e i parametri appresso riportati.

La volumetria esistente da non demolire è quella riportata al F.6 P.IIa 2972, di 20.773,23 mq (VOLUMI assentiti e realizzati con Permesso di Costruire n. 09 del 08/07/2015) e la Superficie coperta totale è 6.217,26 mq; tale cubatura verrà sottratta da quella totale disponibile (nell'eventualità qualche fabbricato dell'AREA 2 si voglia lasciarlo senza demolirlo, tale volumetria sarà sottratta alla volumetria di progetto realizzabile nelle richieste di PdC suddetti).

Infine sono presenti nel progetto una serie di particolari costruttivi relativi alle urbanizzazioni. Verrà consegnata all'ufficio tecnico anche la tavola n.1 dove è presente la planimetria catastale ufficiale dell'area.

Nel caso in cui documentate necessità collegate al ciclo di lavorazione dovessero richiedere un accorpamento e/o frazionamenti di lotti adiacenti, esso è consentito nei limiti come prescritto nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Il presente Piano detta anche tutta una serie di prescrizioni atte ad evitare inquinamenti e a tutelare i lavoratori.

Gli stessi concetti sono stati posti a base della proposta di assetto; l'area edificabile, infatti, si verrà a trovare inserito in un contesto in cui gli spazi liberi saranno prevalenti rispetto alle superfici coperte e i distacchi sulle zone di

affaccio saranno tali da assicurare le migliori condizioni di insolazione, ventilazione ed areazione.

Gli altri dati sono riassunti nelle tavole di Piano allegate.

**DATI QUANTITATIVI:**

- St (superficie territoriale) 87.381,00 mq
  - Area 1 St1 33.049,00 mq +
  - Area 2 St2 54.332,00 mq +
- Iff (indice di fabbricabilità fondiario) 0,8 mc/mq
- Q (rapporto di copertura) 1/3
- Superficie a standard 7.950,00 mq

Tali aree sono la somma delle aree già cedute urbanizzate e le aree da cedere di progetto (v. Tav 5)
- Sf (superficie fondiaria) 79.431,00 mq
- Volumetria realizzabile max  $79.431,00 \times 0,8 = 63.544,80$  mc
- Ift (indice di fabbricabilità territoriale)  
\_\_\_\_\_  $63.544,80 / 87.381,00 = 0,727$  mc/mq
- Vresiduo realizzabile (V Max - V esistente già assentito F.6 P.IIa2972)  
\_\_\_\_\_  $63.544,80 - 20.773,23 = 42.771,57$  mc
- Rapporto tra spazi pubblici e spazi per insediamenti
  - $7.950,00 / 79.431,00 = 10,01\% > 10\%$  (verifica positiva)

### **4.3 Lo stato di fatto- Inquadramento territoriale**

---

Il comune di Carapelle, ha una superficie di circa 24,86 km<sup>2</sup> ed una popolazione di circa 6.667 abitanti con una densità di 268,2 ab./km<sup>2</sup>.

Le maggiori attività produttive sono quella agricola, con buone caratteristiche di sviluppo per le attività produttive a carattere artigianale e industriale (non inquinanti).

Carapelle fa parte "dell'Unione dei 5 Reali Siti", ovvero dell'Unione dei Comuni di Orta Nova, Ortona, Carapelle, Stornara e Stornarella.

#### **Clima e Qualità Dell'aria**

Il clima è fondamentalmente mediterraneo ma con spiccata continentalità poiché la città si ubica a relativa distanza dal mare e al centro del Tavoliere delle Puglie. Ciò favorisce escursioni termiche stagionali e giornaliere piuttosto pronunciate, talvolta anche di 20 °C, soprattutto in presenza di cielo sereno, scarsa ventilazione e bassi valori di umidità relativa. Queste condizioni contribuiscono, specie d'inverno, alla formazione di estese gelate notturne allorché la temperatura scende sotto gli 0 °C grazie al notevole irraggiamento e conseguentemente al fenomeno di inversione termica. L'area risulta particolarmente esposta ai freddi venti di Grecale, provenienti dai Balcani o dal Nord Europa. Le massime precipitazioni atmosferiche sono concentrate nel periodo autunno invernale con medie pluviometriche annue di 800 mm per un periodo piovoso medio di 90 giorni. Le estati particolarmente calde, secche e siccitose sono generalmente aride anche se, in coincidenza di non rari intensi eventi temporaleschi, in pochi minuti, si supera il valore medio estivo di 50 mm di pioggia. Sebbene il vento soffi di frequente, moderato o forte da sud ovest o da nord ovest, si registrano pochi giorni di nebbia all'anno formatasi o per irraggiamento o per scorrimento di deboli correnti miti e umide di Scirocco su uno strato di aria più fredda presente al suolo.

#### **Geomorfologia dell'area**

L'area di studio ricade nel Foglio 164 della Carta d'Italia al 25.000, Tavoletta III S.E. "Carapelle".

L'esame di tale cartografia indica, per l'area oggetto di studio, un profilo morfologico praticamente pianeggiante con quote medie poste a circa 64 m s.l.m.m. e pendenze medie dell'ordine dello 0,5% verso i quadranti sud- Orientali.

Dal punto di vista idrografico, si rileva la presenza del torrente Carapelle che scorre a NW dell'area di interesse.

L'area risulta interessata da media e alta pericolosità idraulica nel PAI, ma non sussistono elementi di instabilità geomorfologica del suolo e del sottosuolo.

#### **Geologia**

Il territorio del Comune di Carapelle si situa lungo l'asse principale della piana di Capitanata a circa 20 Km dal litorale adriatico.

L'area è parte dell'ampia piana del Tavoliere delle Puglie che si sviluppa in direzione NW-SE ed è compresa tra il F. Fortore a nord, i Monti della Daunia ad ovest, il Gargano e il mare Adriatico ad est, il Fiume Ofanto a sud.

Dal punto di vista geostrutturale questo settore appartiene al dominio di Avanfossa adriatica.

Dal punto di vista geologico, facendo riferimento alla letteratura ufficiale (Carta Geologica d'Italia F°175 Cerignola e F° 165 Foggia), il sottosuolo del suddetto territorio è parte integrante dei terreni pleistocenici sommitali che formano la pianura della Capitanata, costituiti da depositi fluviali terrazzati (Qt3) che ricoprono limi sabbiosi (Qm2) pleistocenici e quindi la formazione delle argille Subappennine di base (PQa).

La stratigrafia risulta la seguente:

- depositi alluvionali continentali terrazzati (Qt3) poco superiori agli alvei attuali e/o recenti, dati da materiali ciottoloso sabbiosi e sabbioso argillosi olocenici che interessano le marane e i canali naturali presenti nell'area.
- Sabbie straterellate giallastre a volte polverulente con intercalazioni argillose, ciottolose e concrezioni calcaree con molluschi litorali di facies marina (Qm2)
- argille e argille marnose grigio-azzurrognole, localmente sabbiose note in letteratura come Argille Subappennine (PQa). Si rinvencono a profondità di circa 40 50 m dal piano campagna

### Idrogeologia

Con riferimento agli studi effettuati per la redazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, l'area di interesse è caratterizzata dalla presenza di un acquifero poroso superficiale, a cui nel suo complesso, si dà il nome di "falda superficiale del Tavoliere", che corrisponde agli interstrati sabbioso-ghiaiosi dei depositi marini e continentali di età Pleistocene superiore-Olocene che ricoprono con notevole continuità laterale le sottostanti Argille Subappennine. Queste ultime costituiscono la base della circolazione idrica sub-superficiale essendo praticamente impermeabili anche se in esse è presente un acquifero poroso profondo costituito da corpi discontinui sabbiosi, di forma lenticolare, intercalati nella formazione pliopleistocenica delle "Argille grigio-azzurre" e localizzati a profondità superiori ai 150 m dal piano campagna, il cui spessore non supera le poche decine di metri.

### Vulnerabilità e rischio sismico

La pericolosità sismica viene definita come la probabilità di occorrenza di un terremoto avente magnitudo (o intensità, o accelerazione) uguale o maggiore ad una certa soglia in un tempo prefissato. Viene comunemente esclusa la possibilità di fare previsioni deterministiche (probabilità uguale a 1). La pericolosità, combinata con la vulnerabilità degli edifici ed il valore degli elementi esposti costituisce il rischio sismico. La classificazione sismica è un sistema di normative che determina in che modo e dove gli edifici di nuova costruzione vanno costruiti secondo criteri antisismici, in modo cioè da resistere senza crollare alle forze sismiche, pur prevedendo un fisiologico livello di danno

La normativa in vigore è la L. 64 del 1974 e il corpo di leggi e decreti, sia dello stato che regionali, che ne deriva per successivi aggiornamenti.

Questo corpo si basa essenzialmente su due strumenti:

1. le norme tecniche, che stabiliscono i criteri con cui gli edifici devono essere costruiti;
2. la mappa delle zone classificate, con i relativi gradi di rischio (prima, seconda e terza categoria).

La mappa attuale risale, con l'eccezione di pochi aggiornamenti, agli inizi degli anni 80 quando, a seguito del terremoto dell'Irpinia - Basilicata, essa venne aggiornata in modo significativo sulla base di un elaborato del "Progetto Finalizzato Geodinamica".

L'Italia sulla base di quanto sopra detto è suddivisa in zone sismiche con 4 classi di pericolosità (Classificazione sismica indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni):

zona 1 (alta):  $PGA \geq 0,25g$

zona 2 (media):  $0,15 \leq PGA < 0,25g$

zona 3 (bassa): 0,05 £ PGA < 0,15g

zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g (dove PGA indica il picco di accelerazione gravitazionale)

***Sulla base di questa classificazione il comune di Carapelle rientra nella zona 2, ovvero Zona dove gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare gravissimi danni.***

### **Inquinamento acustico**

L'inquinamento acustico rappresenta, date le proprie caratteristiche e la sua diffusione ubiquitaria, una delle problematiche ambientali più diffuse e complesse da trattare. Infatti, varie sono le sorgenti di rumore che contribuiscono considerevolmente all'aumentare delle criticità acustiche negli ambienti di vita. La tematica è regolamentata dalla Legge Quadro n. 447/95 e dai suoi successivi decreti attuativi. Arpa Puglia svolge attività di controllo sia su richiesta delle Istituzioni Locali, che su richiesta della popolazione direttamente interessata. Si può notare che le richieste di controllo interessano maggiormente le attività di servizio e/o commerciali (discoteche, ecc), per le quali si riscontra nella maggior parte dei casi il superamento dei limiti.

Il Comune di Carapelle **NON è dotato di Piano Urbano di zonizzazione acustica** che come noto è un atto tecnico- politico di governo del territorio, in quanto incide sulla disciplina di uso e modalità di sviluppo delle attività.

Detto Piano ha l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di integrazione alla pianificazione e sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, dal momento che l'inquinamento da rumore è oggi un serio problema che condiziona in negativo la qualità degli insediamenti e della vita in generale.

L'esigenza di tutelare tale qualità, è principalmente recepita dallo Stato con il D.P.C.M 1 marzo 1991.

Il D.P.C.M. dispone che i Comuni suddividano il territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (residenziali, industriali, ecc.), stabilendo poi, per ciascuna classe, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte.

*Orbene, pur in mancanza di tale Piano, la proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle, NON presenta trasformazioni e condizioni di uso che ingenerano ulteriori significativi fattori di aumento in negativo delle condizioni acustiche generali del sito.*

### **Rifiuti**

La produzione di rifiuti è soltanto uno degli indicatori che danno misura del grado di pressione esercitato sul sistema ambientale, poiché l'impatto generato non dipende solo dalla quantità, ma anche dalla qualità dei rifiuti prodotti e dai sistemi di smaltimento e/o riciclaggio. Attualmente in Puglia lo smaltimento in discarica rappresenta la modalità più diffusa di gestione dei rifiuti. Questa situazione si registra nonostante il Piano Regionale abbia scelto, in linea con il noto principio comunitario delle 4R (Riduzione, Riuso, Riciclo e Recupero), di puntare sulla creazione di un sistema di gestione finalizzato alla chiusura dell'intero ciclo dei rifiuti dove alla discarica è assegnato un ruolo del tutto marginale. La chiusura del ciclo dei rifiuti, obiettivo di per sé assolutamente prioritario, rappresenta per la regione Puglia da poco uscita dallo stato emergenziale, il punto di snodo fondamentale sulla via di una ridefinizione organica e strutturale dell'intero sistema integrato di gestione, orientato al perseguimento di efficacia ed efficienza sia nell'immediato sia coerentemente orientate nel tempo. In quest'ottica tutti i protagonisti della partita giocano un ruolo determinante, non ultimi gli ARO e i Comuni. Oggi, infatti, l'elemento centrale nella gestione dei rifiuti è rappresentato dagli ARO. La Regione, infatti, ha scelto di affidare agli ARO un ruolo principale nella gestione degli RSU, nella consapevolezza che il livello sovracomunale sia in grado di garantire una gestione dei rifiuti più omogenea e virtuosa con conseguente ricaduta positiva sui singoli territori.

*Il Comune di Carapelle risulta ricompreso all'interno dell'ARO FG2. La Percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2019 è 9%.*

Nei paragrafi successivi sono riportate le valutazioni di coerenza degli interventi proposti dalla proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciali presi in considerazione: il quadro che emerge spiega come gli interventi previsti non si discostino dalla direttrice di sviluppo sostenibile tracciata in momenti diversi dagli strumenti sovraordinati. Questa corrispondenza scaturisce in prima battuta dal valore di vincolo e costrizione che riveste la pianificazione sovraordinata rispetto a quella di tipo comunale; secondariamente, l'impianto normativo esprime in molti casi le caratteristiche e le peculiarità proprie dei luoghi focalizzando l'attenzione sul territorio in esame.

La presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle è strumento attuativo delle previsioni di P.R.G e come tale esso risponde, nella parte urbanistica ai dispositivi dello strumento di pianificazione generale comunale da un lato ed alle vigenti norme applicabili dall'altro.

E' palese che l'intervento di ulteriori leggi e/o norme che espressamente ne richiamano l'applicazione agli atti di attuazione delle previsioni programmatiche urbanistico/edilizie locali, condiziona il tenore normativo degli strumenti locali e conseguenzialmente di quelli di livello inferiore fino ai provvedimenti autorizzativi dei singoli interventi ammissibili.

Gli strumenti di programmazione analizzati per il presente studio sono:

1. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2 Agosto 2013 e approvato con Delibera di G. R. n. 176 del 16 febbraio 2015.
2. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT), approvato dalla Regione Puglia il 15.12.2000 con delibera della Giunta Regionale n. 1748;
3. Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005;
4. Piano di Tutela delle Acque, (PTA) approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 in data 20 ottobre 2009;
5. Piano Regionale dei Trasporti (PRT), ai sensi della Legge Regionale del 31 ottobre 2002 n. 18 e s.m.i.
6. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Puglia;
7. Il Piani di Gestione della Rete Natura 2000
8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n.90 del 20 maggio 2010.

Negli ultimi anni la Regione Puglia si è distinta per l'attività di raccordo ed integrazione normativa dei principali tematismi fondamentali che intervengono nelle dinamiche di USO e TRASFORMAZIONE del territorio, che sono:

- La tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico;
- La tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- La salvaguardia strutturale del territorio.

La regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 15/12/2000, pubblicata sul BURP n. 6 del 13/01/2001, interviene in modo significativo per tutto quanto riguarda il punto a) ponendo immediatamente a regime e con prevalenza su tutte le strumentazioni locali, il Piano Urbanistico Tematico Territoriale Paesaggio (P.U.T.T./P.), Piano coerente tanto con la L.R.56/80 quanto con la ex L. 431/85.

Il 30 novembre 2005 viene approvato da parte dell'Autorità di Bacino (L.R.9 dic. 2002 n.19) il Piano di Bacino Stralcio per l'assetto idrogeologico. Il Piano comporterà nel novembre 2005 l'intervento di specifiche Norme Tecniche di Attuazione, ovviamente prevalenti sui sistemi locali.



Lo Stato nel 2006 con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" (in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Supp. Ord. n. 96) riordina e dispone un'ampia e dettagliata panoramica della normativa in materia di tutela delle matrici ambientali.

La normativa statale testé citata, coniugata con quella regionale (ex LR.11/01), successivamente integrata col D.Lgs. n.4/08 unita ai quadri normativi regionali, statali e comunitari in materia di Aree protette, garantirà l'adeguata cornice entro la quale l'Ambiente ed il suo patrimonio vengono finalmente rappresentati nella loro struttura, relazioni, peculiarità e fragilità.

In via gerarchica, la Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n.90 del 20 maggio 2010, approvava in via definitiva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il P.T.C.P., diventa significativo per quanto attiene gli aspetti che qui interessano, in tutta la parte ricognitiva sul patrimonio paesaggistico in particolare, in quanto ciò implica una coniugazione di fatto e di diritto con il P.U.T.T./P. In sostanza là dove il P.T.C.P. individua componenti che per il P.U.T.T./P. sono significative a termini applicativi della parte III ovvero costituiscono veri e propri Ambiti Territoriali Distinti secondo quanto disposto degli art. 3.05 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P., su questi dovrà verificarsi l'applicabilità delle "prescrizioni di base" del P.U.T.T./P. quali misure minime di tutela, così come il Piano regionale dispone all'art. 1.03 delle N.T.A.

### **5.1 Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)**

---

Il PPTR è stato adottato in data 02.08.2013 con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 e approvato con delibera di Giunta regionale. n.176/16-02-2015 pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 40 del 23 marzo 2015.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

#### **L'AREA DI EDIFICABILITA' INDIVIDUATA NEL PIANO IN OGGETTO NON RIENTRA IN NESSUNA PERIMETRAZIONE DI VINCOLO DEL PPTR.**

Il PPTR è strutturato in tre componenti fondamentali:

- TITOLO III - QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO
- TITOLO IV - LO SCENARIO STRATEGICO
- TITOLO V - AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO

L'**Atlante** racchiude in se la conoscenza dei luoghi, descrivendola come un insieme di relazioni tra l'azione umana ed il suo ambiente.

Schematicamente il Piano ha individuato "11 ambiti di paesaggio che costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala sub-regionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano l'identità di lunga durata".

Gli ambiti sono stati individuati come aggregazione di unità minime di paesaggio, a partire dall'individuazione delle singole unità di figure territoriali e paesaggistiche

Lo **Scenario Strategico** del PPTR delinea gli obiettivi generali, articolati a loro volta in obiettivi specifici, proponendo le azioni e i progetti per realizzare gli obiettivi e le tipologie normative di riferimento.

L'art. 27 delle NTA del PPTR individua i seguenti obiettivi generali:

- 1) *Garantire l'equilibrio idro-geomorfologico dei bacini idrografici*
- 2) *Migliorare la qualità ambientale del territorio*
- 3) *Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*
- 4) *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*
- 5) *Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo*
- 6) *Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee*
- 7) *Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*
- 8) *Favorire la fruizione lenta dei paesaggi*
- 9) *Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia*
- 10) *Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili*
- 11) *Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture*
- 12) *Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali*

Il PPTR, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 143 – comma 4b), si configura come uno strumento avente finalità complesse (ancorché affidate a strumenti esclusivamente normativi), non più soltanto di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma, altresì, di valorizzazione di questi paesaggi, di recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici

## 5.2 Il Piano Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/p)

---

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, configurandosi come piano paesaggistico-urbanistico territoriale e strumento di pianificazione generale.

Il Piano disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelare l'identità storica e culturale dello stesso, di rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturanti con il suo uso sociale e di promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse disponibili.

Il campo di applicazione del PUTT/P è limitato alle categorie dei beni paesistici di cui: all'art. 1 della legge n.1497/39, al comma 5 dell'art. 82 del DPR. 24/07/77 n. 616 (come integrato dalla legge n. 431/85), all'art. 1 della legge n. 431/85, con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso.

In particolare, per quanto attiene ai contenuti conoscitivi, il PUTT/P della Regione Puglia ha individuato su cartografia IGM 1:25.000, i cosiddetti "ambiti territoriali distinti" ovvero "le emergenze" e/o "componenti ed insiemi di pregio" che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio regionale dal punto di vista paesaggistico.

La individuazione geografica, unitamente alla stessa definizione e classificazione delle peculiarità paesistico ambientali, è stata effettuata con riferimento specifico ai sistemi fondamentali che concorrono a configurare l'attuale assetto paesaggistico regionale:

- sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- sistema della copertura botanico/vegetazionale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
- sistemi per la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

In base al Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, il Piano perimetra gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) in cinque classi, definite con riferimento al livello dei valori paesaggistico-ambientali presenti; tali valori sono così classificati:

- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore rilevante ("B") laddove sussistano condizioni di presenza simultanea di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- valore normale ("E") laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Il PUTT/P stabilisce, per ognuna delle predette aree omogenee (A.T.E.), attraverso una specifica normativa di riferimento calibrata in funzione della maggiore e/o minore presenza dei valori paesaggistici identificati, un grado di trasformabilità differenziata dell'attuale assetto paesaggistico, persino escludendo del tutto ogni trasformazione in alcune specifiche aree. Le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano.

Il Piano stabilisce inoltre che, in riferimento agli ambiti di cui sopra, devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto dei seguenti "indirizzi di tutela":

- ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;

- ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
- ambiti di valore distinguibile "C" salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- ambiti di valore relativo "D"; valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità dei siti.

**In particolare, per quanto riguarda la proposta di lottizzazione e rispetto al rapporto con gli ATE del PUTT/p, si osserva che non esistono interazioni poiché l'intervento ricade in area "D" e quindi non soggetta all'applicazione di tali vincoli ( Vedi art. 5.01 del PUTT ).**

**Ad ogni buon conto con l'approvazione del PPTR del 16 febbraio 2015 ai sensi dell'art 106 comma 8, il PUTT cessa la sua efficacia.**

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia a i vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

### 5.3 Il Piano stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

---

Il PAI è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera N. 25 del 15 Dicembre 2004 e approvato in via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia N. 39 del 30 Novembre 2005.

Tale Piano costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'art 17 della Legge 18 Maggio 1989, N. 183.

Attualmente l'Autorità di Bacino sta riprogettando le aree a rischio idrogeologico in diversi comuni della Puglia. L'aggiornamento del PAI al momento disponibile è quello approvato con Delibere del Comitato Istituzionale del 30 Maggio 2006.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia è composto dalla Relazione Generale, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI sono organizzate secondo il relativo campo di applicazione, di seguito esposto:

- Assetto Idraulico;
- Assetto Geomorfologico;
- Programmazione ed Attuazione delle Azioni del PAI;
- Procedure di Formazione, Revisione, Verifica e Aggiornamento del PAI;
- Disposizioni Generali Finali.

Con il PAI entrano quindi in vigore le norme di salvaguardia per il territorio pugliese mirate "al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso" (Art. 1, Titolo I).

Le finalità del Piano di Bacino sono perseguite dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:

- la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire

Il PAI ha classificato le zone del territorio regionale in base a: Pericolosità idraulica, Pericolosità geomorfologia, e Rischio.

Le aree a pericolosità idraulica sono così classificate: AP aree ad alta probabilità di inondazione, MP aree a media probabilità di inondazione, e BP aree a bassa probabilità di inondazione.

Le aree a pericolosità geomorfologia sono così classificate: aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1).

Sono definite quattro classi di rischio: moderato R1, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; medio R2, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; elevato R3, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; molto elevato R4, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche.

**L'AREA DI EDIFICABILITA' INDIVIDUATA NEL PIANO IN OGGETTO NON RIENTRA IN NESSUNA PERIMETRAZIONE DI VINCOLO DEL PAI.**

#### 5.4 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)

---

Il Piano per la Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia è stato approvato con i relativi emendamenti alle linee guida allegate con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009, contestualmente modifiche ed integrazioni al Piano sono state apportate con la Delibera G.R. n.1441/2009 (BURP n.130 suppl. del 24 agosto 2009).

Il PTA partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nel settore fognario-depurativo nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale. Il Piano identifica e definisce scelte strategiche per la salvaguardia e l'uso delle risorse idriche regionale che già nelle sue "misure di salvaguardia", dettate dal 2007 all'atto della sua adozione, vengono organizzate intorno a tre temi generali quali:

- misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;
- misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;
- misure integrative.

Le prescrizioni contenute nel documento regionale sono di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dalla data di adozione, ovvero dal 2007.

Il Piano di Tutela delle Acque è uno specifico piano di settore le cui finalità riguardano (D. Lgs. 152/2006, art. 73) la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico."

In particolare, la normativa vigente richiede che il PTA elabori un programma di misure volto al conseguimento, entro il 2015, degli obiettivi di seguito elencati:

- mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato";
- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

**In merito alla sovrapposizione della presente proposta di Lottizzazione come di osserva dalla cartografia di seguito riportata, l'area in esame non ricade in Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "quali-quantitativa", ma in zona di protezione di tipo "quantitativa", ovvero ai sensi dell'art. 55 di seguito riportato, in tali aree è sospeso il rilascio di nuove concessioni per usi irrigui.**

**Articolo 55. Tutela quantitativa**

*Nelle Aree di Tutela quantitativa, indicate nella cartografia di dettaglio (Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque), cioè in quelle aree sottoposte a stress per eccesso di prelievo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.47 comma 3, lettere a) e b), nonché dall'art.53 comma 3, è sospeso il rilascio di nuove concessioni per usi irrigui (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari), industriali (ossia come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali) e civili (ossia per il lavaggio delle strade nei centri urbani, per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento), differenti da quelli destinati al consumo umano che comprende gli utilizzi delle acque definite dall'art. 2, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31. 2.*


*Le misure sopra riportate devono intendersi vigenti all'interno delle aree individuate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque. Poiché tali aree sono state individuate sulla base di elaborazioni condotte a scala regionale, le aree finitime la linea delimitante le stesse, per un'estensione di 500 m all'interno ed all'esterno delle medesime, sono da intendersi zone di transizione (buffer zone), necessitanti di una verifica di dettaglio alla scala delle idrodinamiche competenti il dominio idrogeologico interconnesso, entro le quali*

*(buffer zone) la vigenza delle misure sopra riportate deve essere verificata sulla base degli enunciati studi idro tematici di dettaglio, che ne caratterizzino l'appartenenza al contesto quali-quantitativo in qualificazione, come meglio specificato al successivo articolo 56.*



## Consultazione Piano Tutela Acque 2019 Adottato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 23/01/2020



**FIGURA 1: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTA**

## 5.5 Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

---

La L.R. del 31 ottobre 2002 n. 18 e s.m.i. definisce il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) come il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socioeconomico.

La Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati tra cui, in particolare:

- il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti che per legge ha durata quinquennale, con estensione quindi, nel caso specifico 2015-2019 (da ora in poi PA 2015-2019), che individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT approvato dal Consiglio Regionale il 23.06.2008 con L.R. n.16 e ritenute prioritarie per il periodo di riferimento;
- il Piano Triennale dei Servizi (da ora in poi PTS), inteso come Piano attuativo del PRT, che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie.

Gli obiettivi posti a base della redazione del PRT della Puglia sono:

- garantire adeguati livelli di accessibilità all'intero territorio regionale, ovviamente con valori dei parametri di misura dell'accessibilità (tempi di accesso, qualità del trasporto, costo del trasporto) differenziati in relazione alle caratteristiche delle diverse aree territoriali;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità mediante interventi sia di tipo organizzativo della gestione e sia di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ottimizzare la salvaguardia dell'ambiente agendo, secondo una linea ormai consolidata, sulla ripartizione modale della domanda di trasporto passeggeri e merci, ma anche introducendo una linea di intervento per modificare il parco veicolare finalizzata al progressivo aumento di veicoli "non inquinanti";
- migliorare ed aumentare il livello di sicurezza, operando sulla ripartizione modale, ma anche sul livello di sicurezza delle infrastrutture stradali;
- assicurare trasporto di qualità alla domanda debole includendo le aree a bassa densità insediativa e le persone con ridotte capacità motoria;
- configurare un assetto del sistema di trasporto che si caratterizzi per elevata affidabilità e regolarità utilizzando tecnologia da un lato ed incremento di informazione dall'altro;
- massimizzare l'efficacia funzionale e l'efficienza socio-economica degli investimenti, mirando cioè ad ottimizzare il risultato di ogni somma di denaro investita nel sistema;
- rispettare i vincoli imposti da direttive nazionali ed extra-nazionali, sia di natura finanziaria che relativi ad esternalità territoriali/ambientali.

In tale ottica il Piano Regionale dei Trasporti della Puglia, tramite la propria struttura, fornisce le indicazioni relative a:

- finalità generali del Piano Regionale dei Trasporti;
- rapporto tra il Piano Generale dei Trasporti (PGT) di livello nazionale e il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia (PRT);
- quadro normativo di riferimento a livello nazionale e regionale;
- quadro di riferimento socio – economico della Regione Puglia;
- quadro di riferimento della mobilità regionale;
- quadro di riferimento dell’offerta regionale di trasporto;
- proposte per le reti ed i servizi di trasporto collettivo dei passeggeri;
- proposte per il sistema delle infrastrutture di trasporto regionali.

**Le aree interessate dalla presente proposta di Lottizzazione non ricadono nelle potenziali aree interessate dagli interventi programmati dal PRT e pertanto non si osserva alcuna interferenza o assenza di coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti.**

#### **5.6 Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)**

---

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 827 del 08-06-07, delinea le linee di indirizzo che la Regione Puglia intende porre per definire una politica di governo sul tema dell’energia. Con deliberazione di giunta regionale del 14 novembre 2017, n. 1833, sulla scorta delle intervenute esigenze si sta provvedendo all’aggiornamento del Piano approvando uno schema di convenzione con enti terzi per competenze di ricerca e specialistiche, da spendersi nelle attività di aggiornamento in parola.

Le linee caratterizzanti la pianificazione energetica e ambientale regionale derivano da considerazioni riguardanti sia l’aspetto della domanda che l’aspetto dell’offerta di energia. Sul lato dell’offerta il piano definisce diversi obiettivi strategici in campo energetico e ambientale, quali fra l’altro:

- costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale
- diversificare le fonti e ridurre l’impatto ambientale globale e locale, limitando gradualmente l’impiego del carbone e incrementando l’impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili (eolico, solare termico e fotovoltaico);
- contribuire attraverso le fonti rinnovabili al soddisfacimento dei fabbisogni relativi agli usi elettrici, agli usi termici;

Sul lato della domanda di energia, il piano si pone l’obiettivo di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadiche e scoordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni.

In particolare:

- applicare il concetto delle migliori tecniche e tecnologie disponibili e orientare ad utilizzare ciò che di meglio, da un punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire;
- in ambito edilizio, la necessità di enfatizzare l'importanza della variabile energetica definendo alcuni parametri costruttivi cogenti;
- potenziare gli strumenti amministrativi considerati necessari per il contenimento degli usi finali dell'energia; applicare il concetto delle migliori tecniche e tecnologie disponibili sia per installazioni ex novo che verso retrofit o sostituzioni e raggiungere la crescita zero dei consumi e delle emissioni rispetto alla quota attuale.

Elementi di cui all'art. 4 della L.R. n.13/2008 **"Norme per l'abitare sostenibile"** che si riportano di seguito.

***"Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio"***

1. *Gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, comunque denominati, compresi i programmi comunitari e i programmi di riqualificazione urbana, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane di cui all'articolo 1, anche in coerenza con le disposizioni del Documento regionale di assetto generale (Drag) di cui alla legge regionale n. 20/2001.*

2. *Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire:*

- *a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive;*
- *b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio;*
- *c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo locale;*
- *d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;*
- *e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico ambientali, attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;*
- *f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la sostenibilità ambientale.*

3. *Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio. Dette ricognizioni comprendono:*

- *a) analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici del territorio (dati igrotermici, pluviometrici, di soleggiamento), corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;*
- *b) analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;*
- *c) analisi dei fattori di rischio ambientale e naturale di natura antropica, corredate delle relative rappresentazioni cartografiche;*
- *d) analisi delle risorse e delle produzioni locali*

4. *Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi di cui al comma 1 devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare attraverso:*

- *le sistemazioni esterne agli interventi con copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come "isola di calore", nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito;*

- *le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista industriale, artigianale, commerciale, direzionale e residenziale, con piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore; c) gli indici di permeabilità dei suoli, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;*
- *il "minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio oggetto di intervento;*
- *gli indici di densità arborea e arbustiva, indicando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;*
- *indicazioni progettuali e tipologiche che:*
  - *1. tengano conto dei coefficienti di albedo medio del paesaggio, ossia che considerino la riflessione della radiazione solare verso l'edificio;*
  - *2. usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al miglioramento del microclima in esterno;*
  - *3. considerino la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che influiscono sui guadagni solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della radiazione;*
  - *4. privilegino forme compatte e condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica."*

Pertanto, in linea con quanto previsto nel Piano Energetico Ambientale Regionale , nelle zone di cui alla presente proposta di Lottizzazione, la progettazione edilizia e la realizzazione sarà orientata al rispetto dei principi sopra enunciati, perseguendo gli obiettivi di efficienza energetica degli edifici (conformemente alle norme regionali, nazionali e comunitarie in vigore) e di sostenibilità secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile.

### **5.7 Il Piani di Gestione della Rete Natura 2000**

---

I Piani di gestione costituiscono strumenti di pianificazione tematico-settoriale del territorio, producono effetti integrativo-sostitutivi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni coinvolti.

I contenuti dei Piani di gestione sono strettamente connessi alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che hanno dato origine al sito stesso. La strategia gestionale che si deve mettere in atto deve tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale.




La Regione Puglia, con propria deliberazione di giunta, prende atto della individuazione degli habitat e delle specie animali e vegetali inserite negli allegati delle Direttive 92/43/CE e 09/147/CE presenti nel territorio della Regione Puglia e approva i relativi strati informativi. Le perimetrazioni degli habitat individuati e la distribuzione delle specie costituiscono anche un aggiornamento dei quadri conoscitivi dei piani di gestione dei siti Natura 2000 già adottati o approvati e, nelle more dell'aggiornamento di detti piani, si devono applicare comunque gli indirizzi gestionali ivi contenuti e, qualora necessarie, misure di maggior tutela per garantire uno stato di conservazione soddisfacente di eventuali nuovi habitat individuati e di nuove specie identificate.

Le aree oggetto della presente proposta di Lottizzazione non ricadono in Zone di protezione speciale, in Zone umide di importanza internazionale, in Siti di importanza comunitaria o anche Ulivi monumentali.

## Piani di gestione della Rete Natura 2000

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 23/01/2020



-  ZPS
-  SIC
-  SIC MARE
-  Confini Comunali

Ortofoto: riprese AGEA 2016

**FIGURA 2: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PIANI DI GESTIONE RETE NATURA 2000**

## 5.8 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia

---

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009 (B.U.R.P. n. 90 del 20-05-2010) è stato approvato in via definitiva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); il Piano è pubblicato e consultabile on line sul sito istituzionale della Provincia all'indirizzo [www.territorio.provincia.foggia.it](http://www.territorio.provincia.foggia.it)

Al piano provinciale spetta delineare lo scenario di assetto territoriale di riferimento per le politiche di sviluppo locale sulla base del quale orientare e coordinare le locali strategie e strumenti di pianificazione.

Il Piano ha una doppia valenza : culturale e strutturale pianificatoria.

In tal senso è anche un Piano strategico in quanto delinea grandi scelte sul territorio, organizzando i contesti territoriali in spazi di relazione coerente tra bisogni ed aspirazioni sociali con peculiarità, potenzialità ed, al tempo stesso, fragilità del territorio e dell'ambiente.

In tale ottica il P.T.C.P. rappresenta la cornice di inquadramento referenziale dell'attività pianificatoria dei singoli comuni interessati che in tal modo possiedono un eccezionale campo di interazione programmatica.

Il P.T.C.P. contribuisce a fornire ai singoli Comuni, in particolare nella pianificazione generale, campi ricognitivi ambientali e strutturali di grande rilevanza, tali da costituire certamente il primo riferimento programmatico razionale rispetto al quale orientare scelte oculate in campo pianificatorio urbanistico.

Da questo punto di vista, il P.T.C.P. riveste notevole importanza negli obiettivi di :

- a) tutela e valorizzazione delle risorse territoriali (il suolo, l'acqua, la vegetazione e la fauna, il paesaggio, la storia, i beni culturali e quelli artistici);
- b) corretta e razionale localizzazione degli elementi del sistema insediativo (residenze, produzione di beni e di servizi, infrastrutture per la comunicazione di persone, merci, informazioni ed energia) aventi anche rilevanza sovracomunale;
- c) adeguati e sostenibili USI del territorio che richiedono un inquadramento ampio ed extracomunale per evitare che le scelte locali si contraddicano tra loro nello scenario di area vasta;

In merito alla sovrapposizione della presente proposta di Lottizzazione con il PTCP, come si osserva dalla cartografia di seguito riportata, l'area in oggetto della Zona D1 ricade in una zona di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici .

Sotto il profilo degli aspetti che interessano lo strumento di proposta in questione, non si rilevano interferenze col P.T.C.P. né incoerenze e/o contrasti di sorta rispetto ai quadri ricognitivi che lo strumento provinciale presenta nelle materie attinenti la tutela e valorizzazione dei beni del paesaggio e dell'ambiente.




FIGURA 3: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTCP






FIGURA 4: INTERAZIONE DEL PIANO CON IL PTCP

La presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle persegue l'obiettivo di fondere 2 distinte aree in parte già lottizzate ed edificate in un'unica area rimodulando i terreni da cedere al comune, ubicandoli in modo più funzionale alle nuove esigenze, non apportando variazioni né al perimetro delle zone territoriali omogenee né alle relative destinazioni d'uso ammesse e non determinando una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Come già sopra specificato non si propongono né variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee né alle relative destinazioni d'uso ammesse né diminuzioni delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

La presente proposta riguarda esclusivamente la lottizzazione di aree in zona D1, come previsto dalle NTA del vigente PRG al fine di creare le condizioni per il migliore utilizzo della Zona industriale comunale già attuata. Non si prevedono variazioni del carico urbanistico.

Le stesse modifiche non aumentano l'incidenza delle pressioni sugli elementi ambientali rispetto a quelli che si potrebbero avere con la realizzazione di quanto già approvato con il Vigente PRG.

### **6.1 Analisi e Quadro analitico degli effetti**

---

Per l'individuazione dei potenziali impatti e interazioni della presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle si riporta di seguito un quadro analitico suddiviso per le diverse componenti ambientali per ognuna delle quali viene individuata la rilevanza dell'effetto presunto connesso agli elementi di variante in riferimento ai seguenti elementi: la probabilità, la durata, la frequenza, la reversibilità i rischi per la salute umana e l'ambiente, l'eventuale carattere cumulativo, l'entità ed estensione nello spazio, anche in relazione al valore e alla vulnerabilità della componente ambientale impattata, l'impatto su aree e paesaggi protetti.

Il grado di significatività viene indicato con la seguente scala: 0 nullo, 1 minimo, 2 medio, 3 elevato

Sono riportate inoltre le misure di mitigazione eventualmente necessarie.

Va ribadito che la presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA "D1" DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle introduce un'unica modifica finalizzata fondere 2 distinte aree in parte già lottizzate ed edificate in un'unica area rimodulando i terreni da cedere al comune.

| COMPONENTE AMBIENTALE                 | RILEVANZA PER LA VARIANTE |    | DESCRIZIONE DELL'EFFETTO   | GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DELL'EFFETTO | MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE |
|---------------------------------------|---------------------------|----|--|--|---------------------------------------|
|                                       | SI                        | NO |  |  |                                       |
| ARIA E FATTORI CLIMATICI              |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica.  | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| ACQUA                                 |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| SUOLO E SOTTOSUOLO                    | X                         |    | Le modifiche proposte non sono in grado di modificare significativamente la componente suolo e sottosuolo in riferimento alla Zona di appartenenza già a carattere produttivo  | 1                                      | Non ritenute necessarie               |
| FLORA E FAUNA                         |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| BIODIVERSITA'                         |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| PAESAGGIO E PERCEZIONE VISIVA         | X                         |    | Le modifiche introdotte non sono in grado di modificare significativamente la percezione dei luoghi, considerando la tipologia edilizia degli edifici di carattere prevalentemente produttivo perfettamente compatibile e congruente con la Zona di appartenenza | 1                                      | Non ritenute necessarie               |
| BENI STORICI, CULTURALI E DOCUMENTARI |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| RIFIUTI                               |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| RUMORE                                |                           | X  | Le modifiche proposte non hanno nessuna influenza in riferimento alla tematica   | 0                                      | Non ritenute necessarie               |

| COMPONENTE AMBIENTALE             | RILEVANZA PER LA VARIANTE |    | DESCRIZIONE DELL'EFFETTO  | GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DELL'EFFETTO | MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE |
|-----------------------------------|---------------------------|----|---|--|---------------------------------------|
|                                   | SI                        | NO |   |  |                                       |
| ENERGIA<br>(produzione e consumo) |                           | X  | Le modifiche proposte non sono in grado di modificare significativamente la componente energia in riferimento alla Zona di appartenenza già a carattere produttivo  | 0                                      | Non ritenute necessarie               |
| ASSETTO SOCIO<br>ECONOMICO        | X                         |    | Le modifiche proposte determineranno un effetto <b>positivo</b> nel creare le condizioni per il migliore utilizzo della Zona produttiva comunale già attuata consentendo le possibilità di ampliamento che si rendessero necessarie anche per gli insediamenti esistenti. | 2                                      | Non ritenute necessarie               |

In merito a quanto disposto dal punto 1 dell'Allegato II di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 in rapporto ai contenuti del piano oggetto di verifica di assoggettabilità si osserva quanto segue:

- ***“in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;”***

Il Comune di Carapelle è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale N.4099 del 27/09/95, adottato con Delibere di C.C. n° 82 del 11/06/87 e n° 88 del 13/08/87.

Ai fini delle diverse utilizzazioni, il territorio comunale è stato organizzato del rispetto del D.I. n° 1444/69 individuando le seguenti zone territoriali omogenee (PRG Carapelle art 40 – suddivisione del territorio comunale in zone omogenee):

Tale strumento non è stato valutato dal punto di vista ambientale in quanto approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa V.A.S..

La presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle apporta delle modifiche finalizzata fondere 2 distinte aree in parte già lottizzate ed edificate in un'unica area rimodulando i terreni da cedere al comune.

I progetti e le attività che potranno realizzarsi a seguito dell'approvazione della presente proposta risultano quindi definite nei contenuti dello strumento urbanistico e da quanto dettagliato tra l'altro nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Carapelle.

- ***“in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;”***

La presente proposta di lottizzazione in Zona D1 del Comune di Carapelle non prevede azioni specifiche che possano determinare modifiche o influenze su piani di ordine provinciale o regionale.

- ***“la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;”***

La presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle non ha finalità specifiche in materia di attuazione delle direttive comunitaria per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. Non di meno risulta possibile ricondurre in contenuto della strumentazione esecutiva in oggetto ad alcuni temi che hanno nel contesto dell'ecologia urbana e della certificazione energetica in edilizia sostenibile una certa rilevanza ambientale.

- ***“problemi ambientali pertinenti al piano;”***

La presente proposta PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle risulta nella sostanza oggetto di materia urbanistica e dell'associato inquadramento ambientale di vincoli e prescrizioni che scaturiscono dal rispetto dello strumento di pianificazione comunale alla gerarchia di strumenti provinciali e regionali di settore. Da qui la verifica di coerenza con la strumentazione sovraordinata che definisce e determina i caratteri di sensibilità e criticità ambientale pertinenti al piano. In particolare sono considerati gli elementi e le prescrizioni dettate dal:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2 Agosto 2013 e approvato con Delibera di G. R. n. 176 del 16 febbraio 2015.
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT), approvato dalla Regione Puglia il 15.12.2000 con delibera della Giunta Regionale n. 1748;
- Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005;
- Piano di Tutela delle Acque, (PTA) approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 in data 20 ottobre 2009;
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT), ai sensi della Legge Regionale del 31 ottobre 2002 n. 18 e s.m.i.
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Puglia;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 21.12.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n.90 del 20 maggio 2010.

**Nel complesso emerge come le criticità e le sensibilità ambientali siano comunque irrilevabili vista l'assenza del vincoli.**

- *“la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).”*

L'oggetto della presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle non presenta per scala di attuazione e per contenuti alcun elemento utile al perseguimento *bottum-up* della normativa comunitaria nel settore ambientale, stante quanto precedentemente evidenziato.

### **6.3 Criteri per la verifica di assoggettabilità del piano - Punti di cui all'Allegato II, punto 2, del D.Lgs. 152/06**

In merito a quanto disposto dal punto 2 dell'Allegato II di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 in rapporto alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto di seguenti elementi:

- *“Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti”*

- *“Carattere cumulativo degli effetti”*

E' stata eseguita una valutazione degli impatti potenziali connessi alla variazioni previste nella presente proposta di Lottizzazione del Comune di Carapelle.

- *Natura transfrontaliera degli impatti.*

È esclusa già in fase preliminare.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).*

È esclusa già in fase preliminare.

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).*

È esclusa già in fase preliminare.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

E' esclusa già in fase preliminare la presenza di impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

## **7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

---

Il presente Rapporto Preliminare, mira a mostrare come la presente proposta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART 21 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA 56/80 DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO ARTIGIANALE IN ZONA “D1” DEL VIGENTE P.R.G. del Comune di Carapelle è compatibile sia con gli strumenti urbanistici sovraordinati sia con i principali parametri ambientali esaminati nei paragrafi precedenti.

In considerazione della natura ed entità e degli effetti potenziali attesi dall'attuazione della stessa è possibile affermare che la strumentazione urbanistica in oggetto non determina impatti significativi sull'ambiente.

Si può affermare pertanto che la presente proposta di Lottizzazione in parola: - non contrasta con le normative di tutela ambientale.

Alla luce delle considerazioni esposte in questo Rapporto Preliminare si ritiene che per la strumentazione vigente nel Comune di Carapelle non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Inoltre la presente proposta di Lottizzazione:

1. NON rientra nei casi previsti dall'art. 7 comma 2 lettera a) non modifica la pianificazione territoriale ne' la destinazione d'uso dei suoli ne' contiene la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente e pertanto non deve essere sottoposta a VAS;
2. NON rientra nei casi previsti al comma 2 lettera b) in quanto NON interessa siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. Pertanto la proposta in oggetto non deve essere sottoposta a VAS;

3. NON rientra nei casi previsti al comma 3 dell'art. 7 NON interessa progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
4. Ai sensi della Legge regionale 18/12/2012 , n. 44 NON è necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità per la lottizzazione di cui ai commi 4 dell'art 3. in quanto la proposta in oggetto NON determina effetti significativi sull'ambiente.

Per queste ragioni e per quanto esposto nelle diverse sezioni del presente Rapporto Preliminare si ritiene di aver fornito sufficienti indicazioni all'Autorità Competente per esprimere il provvedimento di verifica che esclude il Piano in esame dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Arch. Giovanni PASSIANTE

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale



Firmato digitalmente da:  
**PASSIANTE GIOVANNI**  
Firmato il 14/12/2022 17:03  
Seriale Certificato: 1215292  
Valido dal 25/02/2022 al 25/02/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA